



Avv. Giuseppe Stella
Notaio

Repertorio n.6784

Raccolta n.4782

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di giugno in Acerra (NA) alla Via dei Sanniti n.142, alle ore sedici

Il 18 giugno 2024

Avanti a me Avvocato Giuseppe Stella, Notaio in Napoli, con studio alla Via Onofrio Fragnito n.43 iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

sono presenti

- **MALINCONICO ROBERTO ANNIBALE**, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 30 maggio 1960, residente in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Caudio n.9, C.F.:MLNRRRT60E30H860Y, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata "**MELAGRANA**" con sede in San Felice a Canello (CE), al Vico I Castello n.37, iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta in data 19 settembre 2002, con codice fiscale 02809960616, REA CE - 203622;

- **VACCA GIUSEPPE**, nato a Brusciano (NA) il giorno 11 marzo 1969, residente in Brusciano (NA) alla Via Pietro Gobetti n.23, C.F.:VCCGPP69C11B227S, il quale di Consigliere del Consiglio Direttivo;

- **BOVE LUIGI**, nato a Rho (MI) il 19 dicembre 1969, residente in Maddaloni (CE) alla Via Ponte Grotta n.167, C.F.:BVOLGU69T19H264J, il quale di Consigliere del Consiglio Direttivo;

- **DE LUCIA ASSUNTA**, nata a Santa Maria a Vico (CE) il 10 luglio 1959, residente in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Novanese n.94, C.F.:DLCSNT59L50I233F, il quale di Consigliere del Consiglio Direttivo;

I costituiti, **della cui identità personale, qualità e poteri, io Notaio sono certo**, mi richiedono che sia verbalizzata l'assemblea dei soci dell'associazione "**MELAGRANA**", indetta in questo giorno ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Adozione del nuovo Statuto in adeguamento alle modifiche della legislazione del Terzo Settore;

Aderendo a tale richiesta, io Notaio, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Costituito Presidente del Consiglio Direttivo **MALINCONICO ROBERTO ANNIBALE**, il quale attesta:

- che con atto costitutivo di associazione redatto in data 13 ottobre 2001 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 25 ottobre 2001 al n.7555, è stata costituita l'Associazione denominata "**MELAGRANA**" con sede in San Felice a Canello (CE), al Vico I Castello n.37, iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta in data 19 settembre 2002, con codice fiscale 02809960616, REA CE - 203622;

- che con verbale dell'assemblea dei soci redatto in data 1° dicembre 2007, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 21 dicembre 2007 al n.9291 serie 3, è stata deliberata l'Adozione di un nuovo Statuto per l'Associazione "**MELAGRANA**";

- che i costituiti **MALINCONICO ROBERTO ANNIBALE** (Presidente del Consiglio Direttivo), **VACCA GIUSEPPE** (Consigliere del Consiglio Direttivo), **DE LUCIA ASSUNTA** (Consigliere del Consiglio Direttivo) e **BOVE LUIGI** (Consigliere del Consiglio Direttivo) rappresentano l'intero Consiglio

REGISTRATO PRESSO

AGENZIA DELLE ENTRATE

NAPOLI DP I

il 19/06/2024

n. 26440 /1T

Direttivo ed organo Amministrativo dell'Associazione "**MELAGRANA**";

A questo punto il Presidente del Consiglio Direttivo **MALINCONICO ROBERTO ANNIBALE**, dichiara, constata e fa constare quanto segue:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente Statuto;

- che sono presenti (in proprio e per delega) **n.28 (ventotto)** associati regolarmente iscritti nel Libro soci dell'Associazione, così come risulta dal foglio presenze associati che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che quindi, l'assemblea dell'Associazione "**MELAGRANA**" è regolarmente costituita ai sensi del vigente Statuto, e che pertanto si può procedere a deliberare sull'argomento indicato all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente illustra all'assemblea le ragioni che rendono necessarie le modifiche proposte.

Il presidente dà lettura delle modifiche proposte.

L'assemblea, udita la proposta di deliberazione avanzata dal Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

delibera

****** di accettare la proposta del Presidente in relazione alla modifica dello statuto, ed in ogni caso di approvare integralmente il nuovo testo sottoposto.

Il Presidente mi richiede che sia allegato al presente atto una copia dello Statuto nella sua versione aggiornata, aderendo alla richiesta io Notaio procedo ad allegare al presente atto sotto la lettera "B" la copia dello Statuto consegnatomi.

Non essendovi altro da deliberare la presente assemblea è sciolta e sono le ore sedici e cinquantacinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con caratteri meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su due facciate di un foglio del quale, omissis quanto allegato per espressa dispensa delle parti, ho dato lettura ai costituiti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciassette.

FIRMATO: **MALINCONICO ROBERTO ANNIBALE**, **VACCA GIUSEPPE**, **BOVE LUIGI**, **DE LUCIA ASSUNTA**, **GIUSEPPE STELLA** (Notaio). Impronta del sigillo.

ALLEGATO "B"
ALLA RACC 4782

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"MELAGRANA"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "**MELAGRANA**", di seguito indicata anche come "Associazione".

Nel solo caso in cui l'Associazione richiederà l'iscrizione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione sarà: "**MELAGRANA ETS**"

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Felice a Cancellio (CE).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di San Felice a Cancelli (CE) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Caserta, ed intende operare anche ambito nazionale e/o internazionale

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

1.L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi proponendosi come obiettivo il contrasto ai fenomeni di disagio, devianza, dipendenza e di tutte le forme di esclusione sociale e di povertà della persona.

Art.3 - Attività

1.Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- attività editoriale e di produzione cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva - anche con l'ausilio delle reti on-line e gestione siti internet relativamente agli scopi sociali anche come mezzo di sovvenzionamento delle attività associative;
- realizzazione e gestione di una casa editrice (edizioni melagrana) articolata in collane editoriali ciascuna con un proprio responsabile;
- attività di produzione e di post-produzione video cinematografica;
- organizzare una propria rete di distribuzione e/o avvalersi di distributori professionali, sia per la produzione editoriale che per quella video cinematografica;
- realizzazione di manifestazioni nel settore dello spettacolo (L.R. n. 6/2007)
- registrazione e gestione di una testata editoriale per la realizzazione di un giornale e/o rivista periodica sia a stampa che on line;
- organizzazione di stages ed interscambi culturali e di formazione/aggiornamento con realtà analoghe governative e non governative operanti in ambito nazionale ed internazionale (legge regionale Campania n.22 del 1986);
- partecipazione, organizzazione e gestione di partenariati internazionali, con paesi europei, extra continentali con particolare, ma non esclusiva, attenzione ai paesi in via di sviluppo per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno della persona, dall'infanzia alla fascia anziana della popola-

zione ed alla riduzione di tutte le condizioni di disagio sociale economico ed esistenziale vissuto;

- realizzare in proprio, promuovere e/o partecipare a studi, pubblicazioni ed iniziative intese ad approfondire tematiche relative alla dimensione del disagio sociale e dei comportamenti correlati in tutte le sue manifestazioni per le diverse fasce d'età e nei diversi contesti istituzionalizzati, e non, nei quali esse si evidenziano;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale rivolta direttamente o da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, credo, Enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1998 n.400;

- istruzione e formazione;

- promozione della cultura e dell'arte attraverso l'attivazione e/o la gestione, anche in convenzione con Enti e Istruzioni Pubbliche o private di biblioteche, mediateche, ludoteche, musei, e parchi archeologici, Enti di lettura e consultazione on-line, librerie;

- formazione del personale della scuola, formazioni per specifici gruppi professionali di Enti pubblici e/o privati;

- formazione professionale;

- consulenza ad Enti pubblici e privati e supervisione di progetti;

- tutela dei diritti civili, recupero della memoria storica del cammino del genere umano e degli eventi dei quali è stato protagonista;

- promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace ed ai diritti umani (legge Regionale Campania n.12 del 7 aprile 2000);

- promozione delle multietnicità, dell'integrazione razziale e linguistica;

- adozione internazionale ed affido familiare;

- assistenza sociale o socio sanitaria anche attraverso la gestione diretta e/o in conto terzi di strutture residenziali e/o semiresidenziali;

- assistenza sanitaria;

- attività di socializzazione ricreativa e sportiva dilettantistica di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge n.1089/1939 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.1409 e successivi dispositivi di Legge;

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

- progettazione per Enti Pubblici e privati per lo sviluppo di

iniziativa che si inquadrino nei suoi fini attraverso la stipula di protocolli di interesse e/o convenzioni.

- attività di laboratori di agricoltura sociale e inclusione lavorativa.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e realtà con personalità giuridica, intendano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'assemblea con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello 'Assemblea ordinaria, entro e non oltre (trenta) giorni ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione 'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Sostenitori e Volontari

Norme sui sostenitori

Art. X - Dei sostenitori e attività dei sostenitori

I sostenitori sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che chiedono di associarsi perché intendono sostenere, pur a distanza, le attività che essa svolge contribuendo alla realizzazione della rete diffusa di promozione e di vicinanza alle iniziative poste in essere.

I sostenitori chiedono di essere soci sostenitori attraverso una formale richiesta al CdA che ne approva o rigetta la richiesta di ammissione;

I soci sostenitori partecipano all'assemblea annuale dei soci sostenitori che prende visione dei report sulle attività svol-

te e sulle attività da svolgersi per l'anno seguente sulle quali esprime parere consultivo, attraverso votazione, che viene acquisito dall'assemblea ordinaria dei soci;

L'assemblea dei soci sostenitori è convocata annualmente dal Presidente dell'associazione ed è dallo stesso presieduta; per le modalità di convocazione si fa riferimento al successivo art. 12 comma 4, 5, 6, 7;

I soci sostenitori nella loro assemblea annuale eleggono in un rapporto di 1/50 un rappresentante all'assemblea ordinaria dei soci e la proposta, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, di un componente del CdA;

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i soci sostenitori;

I soci sostenitori sono tenuti al versamento della quota annuale come deliberato annualmente dal CdA.

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore

al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Assemblea dei soci sostenitori;
- l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- Comitato Tecnico Scientifico;
- Il Responsabile Amministrativo
- l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.xxi

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro (sessanta) giorni della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno (otto) giorni della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la

prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente

costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa; ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da (tre)(sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica (tre) anni rieleggibili almeno (trenta) giorni della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno (quattro) giorni della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- nominare un Responsabile Amministrativo scelto tra i soci dell'associazione in regola con le quote associative;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezio-

ne. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro (trenta) giornini dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica (tre) anni è rieleggibile. Almeno (trenta) giorni della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro (quindici) giorni ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressamente delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresiden-

te o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.22 - Poteri del Comitato Tecnico Scientifico

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dall'Assemblea dei soci e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico sovrintende alla programmazione dell'attività scientifica dell'Associazione dandone preventiva comunicazione al Presidente e all'Assemblea dei soci.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico fa parte, unitamente al Presidente dell'Associazione, del Coordinamento dell'Associazione. La nomina ha validità triennale.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico costituisce apposito Comitato Scientifico che presiede.

Il Comitato è composto da personalità del mondo della cultura, della ricerca scientifica e della società civile, istituzionale e associativa particolarmente distintisi per l'impegno sui temi propri della ragione sociale dell'associazione.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico supervisiona l'attività della casa editrice relazionando periodicamente al Presidente dell'Associazione.

Art.23 - Il Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e può essere rinnovato nell'incarico: partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nella gestione economica e amministrativa dell'Associazione.

Il Responsabile Amministrativo coordina la segreteria dell'Associazione ed è il referente contabile e amministrativo di tutte le attività economiche dell'Associazione.

Art.24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica (quattro) anni è rieleggibile

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione de-

gli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica (quattro) anni è rieleggibile

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-

cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli (otto) giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

FIRMATO: MALINCONICO ROBERTO ANNIBALE, VACCA GIUSEPPE,
BOVE LUIGI, DE LUCIA ASSUNTAGIUSEPPE STELLA (Notaio). Impronta
del sigillo.

FOGLIO PRESENZE DELL'ASSOCIAZIONE

"MELAGRANA"

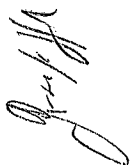
sede in San Felice a Cancellò (CE)

C.F.: 02809960616

REA CE - 203622

ALLEGATO "A"
ALLA RACC 4782

Persona fisica: COGNOME/ NOME /DATI ANAGRAFICI/ CODICE FISCALE Persona Giuridica: DENOMINAZIONE/CODICE FISCALE/LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGA	FIRMA
Malinconico Roberto Annibale , nato a S. Gennaro Vesuviano (NA) il 30/05/1960, c.f.: MLNRRT60EH860Y	/	<i>Malinconico Roberto</i>
Passariello Vincenzo Carmine , nato a S. Felice a Cancellò (CE) il 23/02/1955, C.F.: PSSVCNSSB23H834H	/	<i>Passariello Vincenzo</i>
Vacca Giuseppe , nato a Brusciano (NA) il 11/03/1969, C.F.: VCCGPP69C11B227S	/	<i>Vacca Giuseppe</i>
Zaccaria Antonella , nata a S. Felice a Cancellò (CE) il 25/11/1962, C.F.: ZCCNNL62S65H834E	/	<i>Zaccaria Antonella</i>
Bove Luigi , nato a Rho (MI) il 19/12/1969, C.F.: BVOLGU9T19H264J	/	<i>Luigi Bove</i>
De Pietro Claudio , nato a Roccabascerana (AV) il 13/01/1956, C.F.: DPTCLD56A13H382W	/	<i>De Pietro Claudio</i>

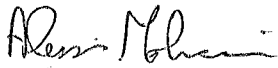

Vacca Giuseppe Luigi Bove De Pietro Claudio


De Filippo Francesco, nato a Napoli il 15/03/1960, C.F.: DFLFNC60C15F839V	/	ASSUNTO
De Lucia Assunta, nata a Santa Maria a Vico (CE) il 10/07/1959 C.F.: DLCSNT59L50I233F	/	De Lucia Assunta
Savino Vincenza, nata a Maddaloni (CE) il 24/09/1915, C.F.: SVNVCN75P64E791G	/	Savino Vincenza
Sposito Pancrazio, nato a Valle di Maddaloni (CE) il 23/02/1960, C.F.: SPSPCR60B23L591D	Sgambato Maria Grazia, nata a Maddaloni (CE) il 25/03/1989, C.F.: SGMMGR89C65E791G	Marco Sposito
Montanile Laura, nata a Napoli il 18/07/1973, C.F.: MNTLRA73L58F839E	/	Laura Montanile
Ragosa Giuseppe, nato a Castel San Giorgio (SA) il 25/02/1961, C.F.: RGSGPP61B25C259K	Passariello Vincenzo Carmine, nato a S. Felice a Cancelli (CE) il 23/02/1955, C.F.: PSSVCN55B23H834H	Vincenzo Passariello
Malinconico Salvatore, nato a Palma Campania il 15/03/1954, C.F.: MLNSVT54C15G283C	Malinconico Carmine, nato a Palma Campania il 15/05/1956, C.F.: MLNCMN56E15G283U	Malinconico Carmine
Malinconico Carmine, nato a Palma Campania il 15/05/1956, C.F.: MLNCMN56E15G283U	/	Malinconico Carmine
Sgambato Maria Grazia, nata a Maddaloni (CE) il 25/03/1989, C.F.: SGMMGR89C65E791G	/	Marco Sposito
Cesarina Onofrietto, nato a Mariglianella (NA) il 22/12/1973, C.D.: NFRCRN72T62E954J	/	Cesarina Onofrietto
Zaccaria Celeste, nata a San Felice a Cancelli il 23/12/1956, C.F.: ZCCMCL56T63H834M	Savino Vincenza, nata a Maddaloni (CE) il 24/09/1915, C.F.: SVNVCN75P64E791G	Savino Vincenza
Malinconico Lavinia, nata a Napoli il 28/09/1993, C.F.: MLNLVN93P68F839B.	Bove Maria Domenica, nata a Milano il 16/02/1972 C.F.: BVOMDM72B56F205V	Bove Maria Domenica
Zaccaria Marina, nata a San Felice a Cancelli (CE) il 19/09/1958, C.F.: ZCCMRN58P59H834V	De Pietro Claudio, nato a Roccabascerana (AV) il 13/01/1956, C.F.: DPTCLD56A13H382W	De Pietro Claudio

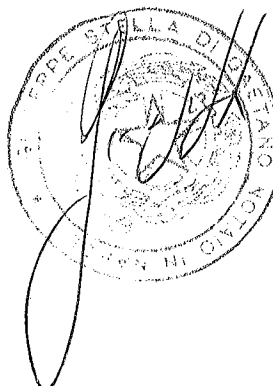
Esposito Giovanni, nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 03/09/1969, C.F.: SPSGNN69P03G812N	Cesarina Onofrietto, nato a Mariglianella (NA) il 22/12/1973, C.D.: NFRCRN72T62E954J	Cesarina Onofrietto
Vacca Antonio, nato a Avellino il 19/10/2004, C.F.: VCCNTN04R11A509B	Natale Marco, nato a Sant'Agata dei Goti (BN) il 25/04/1990 C.F.: NTLMRC90D25I197M	Marco Natale
Belli Teresa, nata Cerreto Sannita il 30/12/1999, C.F.: BLLTRS99T70C525M	/	Teresa Belli
Modola Domenico, nato a Napoli il 16/12/1988, C.F.: MDLDNC88T16F839Z	/	Domenico Modola
Natale Marco, nato a Sant'Agata dei Goti (BN) il 25/04/1990 C.F.: NTLMRC90D25I197M	/	Marco Natale
Bove Maria Domenica, nata a Milano il 16/02/1972 C.F.: BVOMDM72B56F205V	/	Bove Maria Domenica
Malinconico Alessio, nato a Pompei il 23/02/1990 C.F.: MLNSS90B23G813X	/	Alessio Malinconico
Malinconico Arianna, nata a Napoli il 20/12/1996 C.F.: MLNRNN96T60F839N	Zaccaria Antonella, nata a S. Felice a Cancelli (CE) il 25/11/1962, C.F.: ZCCNNL62S65H834E	Zaccaria Antonella
Cooperativa sociale Koinè Impresa sociale, sede legale in Santa Maria a Vico, via Caudio 9, c.f.:03193710617, Rappresentante Legale : Zaccaria Marina.	Montanile Laura, nata a Napoli il 18/07/1973, C.F.: MNTLRA73L58F839E	Laura Montanile



Vacca Giuseppe Lingua De Luise Assunta

Associazione Ya Basta, sede legale in Scisciano (NA) c.so Umberto I, 51. C.F. : 92034980638, Rappresentante legale: Napolitano Giuseppe.	Malinconico Alessio, nato a Pompei il 23/02/1990 C.F.: MLNSS90B23G813X	
---	---	---

Melinco Sca Roberto Annibale
 Voca Giuseppe
 Ligabue
 De Luca Assunto



Io sottoscritto Avvocato Giuseppe Stella, Notaio in Napoli, con studio alla Via Onofrio Fragnito n.43, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, custodito in deposito della mia raccolta. Si rilascia, con apposizione della firma digitale di me Notaio, in esenzione di bollo, per uso consentito dalla legge.
Napoli, 27/06/2024